

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3793

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FLAMIGNI, NATTA, BOLDRINI, DI GIULIO, D'ALEMA, MALAGUGINI, CARUSO, NAPOLITANO, TORTORELLA ALDO, POCHETTI, D'ALESSIO, SPAGNOLI, TRIVA, DONELLI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, TRIPODI GIROLAMO, DE SABBATA, IPERICO, FAENZI, DULBECCO, LAVAGNOLI, LIZZERO, VENEGONI, VESPIGNANI, SCUTARI, CHIARANTE**

*Presentata il 21 maggio 1975*

Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana

**ONOREVOLI COLLEGGHI!** — Il provvedimento che vi proponiamo costituisce una delle misure di riforma democratica dello Stato, i cui apparati devono essere riorganizzati se si vuole garantirne l'efficienza. Ciò è richiesto in particolare per gli organismi preposti a difendere l'ordine democratico, a garantire la vita, la sicurezza e la libertà dei cittadini, a far rispettare la legalità costituzionale.

Il testo che vi sottoponiamo traduce in termini di proposta legislativa i risultati, in materia di riordinamento democratico della pubblica sicurezza, cui è pervenuto un recente Convegno promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, che ha affrontato i problemi della difesa dell'ordine costituzionale e della sicurezza dei cittadini contro la eversione fascista e la criminalità comune.

Il riordinamento democratico della pubblica sicurezza è condizione inderogabile per

superare la grave crisi che travaglia la più importante forza di polizia, per adeguarne l'organizzazione alle moderne esigenze di prevenzione e repressione del crimine e per mettere in grado lo Stato repubblicano di spezzare finalmente la sanguinosa e torbida trama degli attentati fascisti, del terrorismo e delle provocazioni, combattere con efficacia l'azione delle bande criminali di ogni specie e contrastare ogni tipo di delinquenza.

È illusorio pensare di ottenere risultati importanti contro la criminalità politica e la criminalità comune mediante nuove norme repressive quando tante leggi vigenti in materia di prevenzione e repressione restano inapplicate per gravi carenze e disfunzioni delle forze di polizia.

Nel definire il testo della nostra proposta ci siamo valse del contributo di appartenenti alla polizia e abbiamo tenuto conto in particolare dei risultati del lavoro compiuto dal

comitato di studio per il riordinamento della pubblica sicurezza. I quattro parlamentari del partito comunista italiano, partito socialista italiano, partito repubblicano italiano e democrazia cristiana, che ne fanno parte, in una lettera inviata all'assemblea del personale di pubblica sicurezza svoltasi ad Empoli il 7 febbraio 1975 così riassumevano i punti fondamentali sui quali tutti i componenti del comitato erano d'accordo per riordinare la pubblica sicurezza « al fine di assicurarle quella efficienza, quella dignità, quel prestigio che consentano l'arruolamento di cittadini sempre più qualificati e una soddisfacente risposta alla domanda di lotta alla criminalità e per la difesa dell'ordine repubblicano e antifascista, che sale sempre più impetuosa dal paese:

1) abrogazione dei decreti 31 luglio 1943, n. 687, e 24 aprile 1945 sulla militarizzazione del corpo;

2) istituzione del servizio civile di polizia con l'unificazione dei ruoli degli ufficiali e funzionari di pubblica sicurezza con medesime attribuzioni;

3) riconoscimento della libertà sindacale con quelle modalità dettate dalla peculiarità delle funzioni esercitate, tra cui l'esclusione del ricorso al diritto di sciopero;

4) radicale riorganizzazione dell'istituto che prevede un ampio decentramento, l'istituzione o il potenziamento dei commissariati urbani di quartiere e dei posti di polizia, la presenza capillare del tutore della legge, in modo di stabilire un rapporto nuovo e di collaborazione tra cittadino e poliziotto, così da esaltare in quest'ultimo il compito non soltanto di repressione e di controllo, ma soprattutto di prevenzione;

5) trasferimento dei compiti burocratici e amministrativi non di pertinenza della pubblica sicurezza, agli enti locali e alle amministrazioni periferiche dello Stato;

6) divieto di impiego del personale in compiti estranei alle funzioni di polizia;

7) riforma del reclutamento e delle scuole di pubblica sicurezza; promozione di tutte quelle iniziative didattiche che garantiscano un alto livello di qualificazione e specializzazione professionali;

8) adeguamento del trattamento economico e normativo a quello di altri dipendenti dello Stato che hanno compiti meno rischiosi ».

Consapevoli della delicatezza e complessità del problema trattato, non abbiamo la pretesa di avere formulato un testo esente da imperfezioni e incompiutezze. Con la nostra

proposta vogliamo determinare un serio e responsabile confronto con le altre forze politiche per affrontare e risolvere nel modo giusto i pressanti problemi posti dalla esigenza nazionale di fare della pubblica sicurezza un organismo efficiente e moderno; confronto reso impossibile fino ad oggi per la sordità della maggioranza e per le inadempienze del Governo che tarda persino a tradurre in proposta legislativa gli stessi deludenti accordi scaturiti dal vertice della maggioranza.

Perciò, la nostra proposta resta aperta a nuovi contributi e ci rivolgiamo in modo particolare agli appartenenti alla pubblica sicurezza, a quanti debbono essere protagonisti del riordinamento e sollecitiamo ufficiali, sottufficiali, appuntati, guardie, nonché funzionari di pubblica sicurezza, assistenti e ispettrici della polizia femminile ad esprimere le loro opinioni e a farci conoscere critiche, osservazioni e proposte.

#### *La grave crisi dell'amministrazione della pubblica sicurezza.*

L'amministrazione della pubblica sicurezza è in uno stato di crisi preoccupante. Sono notevolmente diminuiti gli arruolamenti e aumentati i proscioglimenti: i posti vacanti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza erano 2.500 nell'aprile 1973, 5.200 nel settembre 1974, 7.864 al 1° febbraio 1975. Oltre 13.000 dipendenti sono in attesa di abbandonare il servizio per fruire dei benefici spettanti agli ex combattenti. Le domande di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono passate da 15 aspiranti per ogni posto vacante nel 1965 a nemmeno due ultimamente per cui si hanno casi di reclutati scarsamente dotati dei requisiti necessari per espletare il servizio.

Nonostante le accresciute esigenze di preparazione professionale e di specializzazione per fronteggiare forme nuove di criminalità modernamente organizzata, le scuole di polizia, arretrate nei programmi e nelle forme di addestramento, funzionano assai poco perché gli allievi vengono continuamente impiegati in servizi di ordine pubblico nel tentativo di ovviare alle carenze dei reparti organici.

La crisi si manifesta anche con l'accentuarsi delle discordie interne, peraltro inevitabili date le incongruenze di una direzione tricefala di prefetti, funzionari e ufficiali.

Fin dal primo manifestarsi di tale crisi, i deputati del partito comunista italiano hanno chiesto di modificare le norme in vigore sul

reclutamento, l'istruzione e la qualificazione e hanno proposto misure per ristrutturare gli organici del Corpo e migliorare il trattamento e le condizioni di lavoro e di dignità del personale di pubblica sicurezza. Proposte di legge in tal senso sono state presentate dal gruppo comunista alla Camera fin dalla passata legislatura e proposte ancor più puntuali e precise sono state da noi avanzate soprattutto nel 1973, nel corso del lungo dibattito svoltosi in Commissione interni sul disegno di legge per aumentare di 5.000 unità l'organico del Corpo e poi nel maggio 1974, subito dopo la strage di Brescia, quando quel disegno di legge venne discusso e approvato in Assemblea. I rappresentanti della maggioranza e del Governo, in quella occasione, più che contestare la validità delle nostre proposte, invocarono la necessità di procedere con urgenza nell'approvazione del disegno di legge rinviando ad altro momento l'esame di alcune norme di riordinamento, comprese quelle assai parziali da noi concordate con il gruppo dei deputati della democrazia cristiana. E ancora con urgenza chiesero di procedere dopo la strage di San Benedetto Val di Sambro quando venne approvato il disegno di legge per l'aumento dell'organico dei funzionari civili di pubblica sicurezza, accantonando ogni misura di riordinamento da noi proposta.

In materia di ordine pubblico e forze di polizia dunque la Camera è stata in più occasioni investita e sollecitata ad approvare con urgenza disposizioni parziali prive di organicità, distaccate da misure di riforma e da provvedimenti generali, ripetutamente accantonati e rinviati, e questo è quasi sempre avvenuto in situazioni di particolare turbamento dell'opinione pubblica per il verificarsi di gravi episodi criminosi.

I nostri ripetuti richiami al Governo e alla maggioranza per adottare provvedimenti organici di riordinamento della pubblica sicurezza sono rimasti fino ad oggi inascoltati. Ricordiamo le proposte da noi avanzate il 13 agosto 1974, dopo la strage dell'Italicus, durante il dibattito svoltosi alla Camera sulle comunicazioni del Governo sull'ordine pubblico; quelle presentate nel corso della discussione svoltasi alla Commissione interni sul bilancio 1975 e ancora ribadite durante l'approvazione della legge per l'aumento dell'indennità di istituto e la concessione di alcuni benefici economici a favore delle forze di polizia il 23 aprile 1975.

I provvedimenti presentati dal Governo come urgenti e decisivi per colpire la crimi-

nalità sono risultati invece del tutto inidonei o addirittura inefficaci. Basti pensare che a tutt'oggi non un solo posto è stato occupato dei 5.000 di aumento nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dalla legge 11 giugno 1974, n. 255 perché non sono ancora stati coperti i posti vacanti del vecchio organico. La crisi del reclutamento non è superabile se i pur necessari provvedimenti di miglioramento economico non si accompagnano a misure di riordinamento democratico adeguate alla crescita civile e culturale del paese.

D'altronde abbiamo ritenuto e riteniamo errato pensare di fronteggiare la criminalità, che dispone di nuove forme di organizzazione, di mezzi moderni e di tecniche più progredite, aumentando gli organici dei Corpi di polizia che sono già tra i più numerosi del mondo. In Italia abbiamo una forza organica dei Corpi di polizia di 228.400 unità (Arma dei carabinieri 80.496; Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 80.156; Corpo delle guardie di finanza 43.214; Corpo degli agenti di custodia 14.940; Corpo forestale dello Stato 6.966; funzionari civili di pubblica sicurezza 2.086, polizia femminile 553); in rapporto alla popolazione abbiamo un agente dell'ordine ogni 239 abitanti.

La densità degli effettivi di polizia rispetto agli abitanti nei paesi dell'Europa occidentale è la seguente: Norvegia 1:840, Danimarca 1:687, Olanda 1:557, Svezia 1:543, Gran Bretagna 1:489, Irlanda del Nord 1:387, Germania occidentale 1:343, Francia 1:310.

Nonostante ciò l'Italia è il paese che ha un indice tra i più elevati di delitti i cui autori restano ignoti, e questo evidenzia, al di là dei tanti apprezzabili sacrifici compiuti dagli appartenenti alle forze di polizia, la sostanziale impotenza degli apparati di sicurezza dello Stato a combattere con efficacia l'eversione fascista e a difendere i cittadini dalla comune criminalità.

*Istituzione del servizio civile di polizia denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana ».*

L'Italia è il solo paese del MEC a non avere un servizio civile di polizia. Noi proponiamo di adeguare l'ordinamento della pubblica sicurezza a quello in vigore in gran parte degli altri paesi dell'Europa occidentale e di abrogare il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687 sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e sull'applicazione

della legge penale militare agli appartenenti al Corpo stesso. Si tratta di un provvedimento adottato in una situazione di emergenza, quando il governo Badoglio, caduto Mussolini, dovette disporre lo scioglimento della milizia fascista e di fronte allo stato di guerra, alla necessità di controllare con la disciplina militare i fascisti della polizia e di togliere i fasci littori dalle giubbe degli agenti, dispose la completa militarizzazione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Fu un atto eccezionale teso a restituire alla monarchia la supremazia sul fascismo e va quindi inquadrato nella legislazione del periodo 25 luglio-8 settembre 1943 che ha per fine il tentativo di restaurazione statutaria (Calamandrei, « Introduzione storica alla Costituzione », nel *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, volume primo, Firenze 1950). Sono numerosi i giuristi a mettere in dubbio se il corpo sia da considerare appartenente alle forze armate, o non soltanto di polizia. Non è fuori luogo ricordare che la polizia è nata come corpo civile e in passato è stata quasi sempre organizzata come corpo civile armato, ma non militare.

Vi è chi ritiene anticostituzionale il ricorso alla militarizzazione e la sottoposizione degli appartenenti alla pubblica sicurezza ai tribunali militari per finalità diverse da quelle della difesa della Patria, altrimenti potrebbe essere consentito di militarizzare altre categorie di lavoratori come i vigili urbani, i vigili del fuoco, i ferrovieri e — al limite — i metalmeccanici.

Vi è addirittura chi afferma che la polizia non deve considerarsi parte integrante delle forze armate e chi sostiene che il decreto Badoglio, riferito com'è al corpo degli agenti, non dovrebbe toccare il corpo delle guardie, che fu istituito dal governo del Comitato di liberazione nazionale non soltanto con questa diversa denominazione (articolo 2 del regio decreto-legge n. 365 del 1944) ma addirittura come un nuovo corpo degli agenti di polizia (articolo 1) in sostituzione di quello precedente.

A considerare il decreto Badoglio un provvedimento di carattere straordinario e provvisorio, legato alla particolare situazione del momento, fu anche la Commissione speciale della Camera incaricata dell'esame di tutti i decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943 non erano stati convertiti in legge. Tale commissione decise a maggioranza, con il voto della sinistra e di una parte dei deputati della democrazia cristiana, di non convertire in legge il decreto

Badoglio anche in coerenza con i più moderni ed apprezzati ordinamenti costituzionali e con la situazione degli altri paesi dove la polizia non è annoverata tra le forze armate dello Stato. Il Governo però insistette per la conversione di quel decreto. Eravamo nel 1949 e quell'atto rispose ad una scelta di repressione antioperaia e antipopolare, suscitò non solo la ferma opposizione di sinistra, ma anche forti perplessità nella maggioranza della democrazia cristiana e nelle stesse file della pubblica sicurezza, dove circa 200 funzionari si dimisero in segno di protesta.

Si deve notare che tutte le disposizioni successive di leggi attinenti al corpo non hanno mai fatto menzione del decreto badogliano ed hanno continuato invece a richiamarsi a disposizioni del corpo sostituito e particolarmente al regolamento del corpo del 1930 e alla legge del 1925 istitutiva del corpo degli agenti, cioè a norme antecedenti alla militarizzazione. D'altronde la situazione è del tutto singolare e anomala rispetto alle forze armate, perché nella pubblica sicurezza il vincolo della disciplina militare è valido per gli appartenenti al corpo e non per gli oltre 2000 funzionari civili che dirigono il corpo stesso.

È interessante altresì notare come ogni volta che nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, sottufficiali e guardie si fa riferimento ai regolamenti militari, le stesse leggi precisano: « in quanto applicabili ».

L'amministrazione della pubblica sicurezza ha avvertito come sia inopportuno e forse impossibile applicare al corpo il regolamento di disciplina delle forze armate: infatti la direzione generale della pubblica sicurezza, anche se con la circolare n. 800/9828 del 12 gennaio 1966 ha disposto l'estensione di tale regolamento ai militari della pubblica sicurezza, sempre « in quanto applicabile », ha continuato ad emanare altre circolari in materia di sanzioni disciplinari e ha preferito quasi sempre applicare gli articoli del vetusto e precostituzionale regolamento del corpo del 1930.

Le norme del regolamento di disciplina militare, oggetto di ripensamento per le stesse forze armate, quando applicate nei confronti del personale di pubblica sicurezza, hanno dato luogo e danno luogo, soprattutto per la differente funzione dei destinatari, a notevoli incongruenze dovute alle diversità di servizio, di impiego del personale, di attribuzioni giuridiche, di funzioni.

La decisione di rendere permanente la militarizzazione della pubblica sicurezza è stata

funzionale con la politica di repressione anti-popolare e con una vecchia concezione dell'ordine pubblico che non corrisponde ai compiti attuali della polizia. Le discriminazioni adottate nel reclutamento, gli indirizzi di istruzione e addestramento dati alle scuole di polizia non hanno certamente servito a preparare una polizia moderna in grado di fare fronte alle emergenze del momento: la lotta all'eversione fascista e al terrorismo, la difesa della vita e della sicurezza dei cittadini dalla criminalità comune.

Anche il senatore Fanfani ha dovuto riconoscere i danni derivanti dalla struttura militare della pubblica sicurezza quando il 16 gennaio 1975 nella riunione della Direzione centrale della democrazia cristiana ha affermato che negli anni trascorsi si è venuta a dilatare l'«organizzazione dei servizi di ordine pubblico in senso stretto, con destinazione ad essi di cospicua parte degli agenti di pubblica sicurezza e con prevalenza per essi di forme di arruolamento e di formazione, di comando e di impiego di tipo militare», e ha aggiunto che « tutto ciò, fermo o quasi restando il numero di tutti gli agenti di pubblica sicurezza, ha finito col sottrarre forze ai servizi di prevenzione, col confondere in una sola due forme diverse di preparazione e di impiego, col far nascere un controproducente attrito tra i responsabili territoriali dei servizi di pubblica sicurezza ed i comandanti delle forze impiegati in servizi di ordine pubblico in senso stretto»; e infine il senatore Fanfani ha riconosciuto che « le conseguenze non sono mancate portando all'affievolimento dei servizi di prevenzione e di investigazione, ad un certo disagio tra i reparti di pubblica sicurezza, ad un attrito tra i comandanti di essa e i responsabili civili dei servizi ».

La presente proposta intende porre fine alle tante contraddizioni, alle incongruenze ed agli equivoci esistenti nell'attuale organizzazione della pubblica sicurezza, decidendo la istituzione del servizio civile di polizia, con la eliminazione della duplice struttura organizzativa militare e civile, e proponendo la unicità di direzione e di stato giuridico del personale, la parità di diritti e doveri, il rinnovamento dei criteri di reclutamento, selezione, preparazione, addestramento e specializzazione del personale, la completa eliminazione delle attuali sperequazioni o differenze di funzioni, attribuzioni, trattamento economico e normativo, l'eliminazione di duplicazioni di competenza e di conseguenti potenziali conflitti, la sburocratizzazione, la

economicità di gestione e il recupero di personale alle mansioni operative, la migliore utilizzazione degli uomini con riferimento alle attitudini e capacità individuali, il riconoscimento del diritto di associazione sindacale quale strumento di partecipazione impegnata e convinta all'adempimento delle funzioni e responsabilità.

Per coloro i quali nutrono la preoccupazione che una polizia armata avente caratteristiche civili possa essere difficilmente governabile, osserviamo che le polizie di quasi tutti gli Stati hanno ordinamento civile, pur essendo armate in conformità dei propri regolamenti e ciò nonostante sono dotate di un profondo senso di disciplina. Tra queste polizie civili, alcune si sono conquistate un elevato prestigio come la Guardia nazionale repubblicana francese, come la Mounted Police canadese.

La presente legge ha mantenuto il carattere di illecito penale per le più gravi manifestazioni di indisciplina che l'attuale regolamentazione considera come reati militari; viene abolita la giurisdizione dei tribunali militari, ed è stata data alle varie ipotesi delittuose una formulazione più moderna.

Il timore che l'Italia non sia ancora matura per questi tipi di esperimento, ricorda troppo la resistenza dei reazionari contrari alla concessione dello Statuto, per i quali l'Italia non era ancora matura per governi costituzionali!

*Ristrutturazione degli organici, decentramento dei servizi, organizzazione capillare della polizia di quartiere.*

L'istituzione del servizio civile di polizia denominato « Corpo di polizia della Repubblica Italiana », risultante dall'unificazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovrà comportare la ristrutturazione degli organici, una nuova dislocazione territoriale degli effettivi con una ripartizione tra le questure, che deve tener conto della topografia della criminalità, della densità di popolazione e della superficie e caratteristiche del territorio.

Attualmente la ripartizione degli organici non corrisponde alle esigenze di lotta alla criminalità: basti pensare alla bassa aliquota degli effettivi destinati alle squadre mobili delle questure di tutta Italia, che al primo febbraio 1975 erano soltanto 5.462, pari al 7 per cento di tutti gli effettivi del Corpo e appena 1.365 per turno. Occorre accrescere

il personale impiegato nei servizi operativi diminuendo quello dei servizi burocratici e facendo assoluto divieto di adibire personale, come troppo spesso avviene, in mansioni non attinenti ai compiti di istituto. Una forte aliquota di effettivi sarà recuperata ai compiti operativi di polizia con il trasferimento agli enti locali di tutta la materia amministrativa attinente al rilascio di licenze, nulla osta e passaporti ad eccezione delle norme che riguardano gli stranieri, le armi, gli esplosivi e le materie incendiarie.

L'impiego del personale e l'organizzazione del servizio dovranno ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento e rispondere alle moderne esigenze dei servizi di prevenzione e repressione del crimine. Verranno perciò potenziati i servizi operativi e lo impiego di personale in funzioni amministrative sarà limitato allo stretto indispensabile secondo criteri e percentuali che saranno fissati da apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

La Direzione generale di polizia, alla quale sono devolute le competenze e le attribuzioni della Direzione generale di pubblica sicurezza, dovrà essere riordinata in un organismo efficiente e funzionale ripartito in tre gruppi di servizi:

- a) servizi attinenti i compiti istituzionali della polizia e il coordinamento con gli altri Corpi di polizia;
- b) servizi per il reclutamento, le scuole, l'addestramento, la qualificazione e la specializzazione del personale;
- c) servizi tecnici e amministrativi.

Per assolvere i propri compiti la polizia ha bisogno soprattutto di stabilire rapporti di collaborazione e di reciproca fiducia con i cittadini. A tale fine dovrà essere adeguata la stessa struttura territoriale del corpo che deve avere la sua base in una presenza decentrata e nell'istituzione delle stazioni di polizia di quartiere, a cui spetta il compito di provvedere alla esecuzione dei servizi di istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza affidato alla azione continua di nuclei, pattuglie e poliziotti di quartiere.

La polizia ha bisogno di rinnovarsi profondamente e di adeguare le proprie strutture e le proprie tecniche per combattere con efficacia l'azione dei criminali organizzati spesso in gruppi o *commandos* modernamente attrezzati e capaci di grande rapidità ope-

rativa. I grandi reparti modellati sui reggimenti di fanteria servono assai poco a combattere il crimine.

La polizia deve superare la pesantezza burocratica e la macchinosità delle proprie strutture, deve organizzarsi modernamente, decentrando le responsabilità, qualificando e specializzando il personale e adottando la tecnica operativa più avanzata: quella basata su una vasta rete di nuclei capillarmente distribuiti, dotati di grande capacità di iniziativa, mobilità e rapidità di collegamento.

Anche i reparti mobili e raggruppamenti celeri adibiti ai servizi di ordine pubblico devono essere ristrutturati e rinnovati: occorre sopprimere le varie compagnie di mitraglieri, mortaisti, autoblindisti; come è opportuno abolire l'addestramento dei reparti nei campi d'arma, che costituisce uno sperpero, anche ingente, di denaro pubblico.

Per le funzioni di ordine pubblico e soccorso pubblico a cui sono chiamati, i reparti mobili della pubblica sicurezza non hanno bisogno di armamento pesante: le bombe a mano, i mitragliatori, le mitragliatrici, i mortai, le autoblindo sono strumenti bellici che non devono e non possono essere usati contro i cittadini.

È invece necessario che i reparti mobili abbiano una struttura agile con armamento leggero e individuale e siano dotati di grande mobilità e prontezza di intervento, organizzati in gruppi e squadre con personale addestrato per essere impiegato anche in altre operazioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

#### *Unificazione dei ruoli degli ufficiali e dei funzionari.*

La necessità sorge da una esigenza di migliore funzionalità e corrisponde sia al desiderio degli ufficiali del corpo di avere riconosciuta la pienezza delle funzioni, sia a quello dei funzionari di pubblica sicurezza i quali oggi hanno la disponibilità del personale per l'impiego, ma non ne sono superiori gerarchici. L'esistenza di una duplicità di comandi, ognuno dei quali con metà dei poteri, è una delle principali cause della inefficienza della polizia.

L'unificazione dei ruoli corrisponde, soprattutto, ad una vivissima richiesta del personale esecutivo, sul quale si riversano tutte le conseguenze negative di una organizzazione abnorme la cui duplice struttura organizzativa, militare e civile, comporta continui contrasti interni e conflitti di competenza.

È stata avanzata l'obiezione che l'unificazione dei ruoli non è possibile in quanto porrebbe i quadri del corpo di polizia della Repubblica Italiana in posizione di supremazia nei confronti dei quadri degli altri corpi di polizia (carabinieri e guardia di finanza).

L'obiezione non è pertinente: attualmente la legge di pubblica sicurezza devolve al questore e ai dirigenti degli uffici di pubblica sicurezza distaccati le funzioni di autorità di pubblica sicurezza sul piano tecnico, per cui non si comprendono le riserve a che la direzione in materia di polizia civile spetti ad un corpo di polizia che direttamente dipende dal Ministero dell'interno. Analogamente, nessuno si meraviglia che la legge ponga la guardia di finanza in posizione di supremazia in materia tributaria nei confronti degli altri corpi di polizia, come nessuno si meraviglia che, in materia di difesa del territorio, tutti i corpi militari vengano posti alle dipendenze delle forze armate.

#### *Democratizzazione del reclutamento.*

Le domande di arruolamento registrano una preoccupante flessione, e non solo nella pubblica sicurezza.

I vari corpi di polizia arruolano mediamente, ogni anno, 12.000 giovani (4.500 la pubblica sicurezza, altrettanto i carabinieri, circa 2.000 la guardia di finanza). Per effettuare una selezione valida, occorrerebbero, annualmente, circa 50.000 domande di arruolamento. Questa situazione, da anni, non si verifica più, e tutto lascia pensare che non si verificherà mai più anche in futuro.

Per la prima volta, al periodo di crisi economica che il Paese sta attraversando non ha corrisposto un incremento delle domande di arruolamento, come si è sempre verificato in passato in analoghe circostanze. Il reclutamento del personale deve essere equilibrato socialmente e culturalmente ed è presente la necessità di estendere l'arruolamento a giovani provenienti da diversi settori sociali e da diverse regioni geografiche.

Oggi, com'è noto, gli aspiranti provengono soprattutto dal settore agricolo e dalla piccola borghesia del sud. Sono rari gli aspiranti che provengono dai settori industriali e da province dell'Italia settentrionale. Questo se andava bene in una Italia pre-industriale e prevalentemente agricola, non va bene in un paese altamente industrializzato con problemi di criminalità da paese industrializzato.

Non è vero che il servizio di polizia non attiri i giovani che abbiano la provenienza suddetta: lo dimostra il fatto che i corpi dei vigili urbani delle città dell'Italia settentrionale riescono ad arruolare elementi qualificati nelle loro stesse province e anche fra i giovani provenienti dall'industria.

I provvedimenti economici adottati recentemente, di aumentare il premio di ingaggio, di ferma e rafferma non risolveranno la crisi del reclutamento; potranno far crescere e nemmeno in misura ragguardevole le domande di arruolamento dalle zone tradizionali e di maggiore depressione economica, ma non contribuiranno a diminuire gli enormi squilibri di provenienza sociale e territoriale del reclutamento, che sono causa di tante discrasie e disfunzioni delle nostre forze di polizia.

L'attuale sistema di trasferire ogni anno masse di giovani dalle province del sud per svolgere servizio nel nord è un errore anche sul piano sociale; si creano dei disadattati che, sradicati dal loro ambiente familiare e di relazione loro, con difficoltà si inseriscono nel nuovo ambiente e per tutta la vita esercitano una fortissima pressione, a tutti i livelli, per ottenere il sospirato avvicinamento alle province di origine.

Le recenti disposizioni del Ministro dell'interno per concedere qualche possibilità di prestare servizio nelle regioni di origine non risolvono il problema in quanto non si potranno trasferire al sud tutti quelli che lo desiderano.

Per rendere il reclutamento funzionale alle esigenze, proponiamo concorsi per posti disponibili nelle singole regioni e specialità, con la abolizione degli assurdi divieti di prestare servizio nella provincia di origine o in quella di origine della moglie.

Vengono anche abolite le norme che vietano al personale di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima del ventiseiesimo anno di età, mentre l'obbligo di alloggiare in caserma è limitato al periodo della ferma triennale, al primo biennio di accademia e al periodo di durata del corso di istruzione per ispettori.

#### *Qualificare le scuole di polizia.*

Il superamento della crisi del reclutamento è condizione per qualificare le scuole di polizia che da tempo non funzionano più in modo proficuo.

A Nettuno l'ultimo corso allievi sottufficiali ha svolto soltanto la quinta parte del suo programma di studio.

Occorre stabilire il principio che durante i corsi di istruzione gli allievi guardie non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, ma possono essere adibiti ad istruzioni pratiche nei servizi propri alla loro specializzazione, secondo quando previsto dai programmi di studio e di preparazione tecnico-professionale.

Considerato l'attuale ordinamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le scuole di polizia hanno un carattere prevalentemente militare. Gli allievi non sono altro che militari inquadrati in un « battaglione », vengono trattati come « reclute » e ad essi vengono impartite istruzioni per l'impiego in unità organiche. In altri termini viene curata la preparazione non di un poliziotto, ma di un militare cui si impartiscono nozioni « anche » di materie attinenti alle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Il criterio deve essere capovolto: le scuole di polizia debbono tendere all'istruzione di personale specializzato in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, cui, per la natura delle funzioni e il tipo di organizzazione occorre anche dare e fare consapevolmente accettare una determinata disciplina.

È necessario perciò rinnovare i programmi e i libri di testo per adeguarli alle esigenze della qualificazione e specializzazione professionale, sostituendo la maggior parte della istruzione propriamente militare che non serve alla preparazione di un poliziotto moderno, e attribuendo particolare cura all'addestramento delle tecniche di difesa personale.

Le scuole devono essere funzionali alle esigenze di rinnovamento della polizia e perciò tra l'altro prevediamo:

1) la costituzione dell'istituto per gli ispettori al fine di qualificare una categoria di personale che costituisce la spina dorsale del nuovo Corpo la cui funzionalità si basa sul decentramento di responsabilità, sulla presenza capillare delle stazioni di quartiere e dei nuclei operativi e sulla capacità di iniziativa di chi direttamente li deve dirigere;

2) un grande impegno per la specializzazione del personale e dei servizi tra i quali vogliamo ricordare quello dei cinofili, oggi tanto trascurato a differenza di quanto avviene in altri paesi;

3) norme per l'estensione alle scuole di polizia dell'esercizio dei diritti democratici e la costituzione di Consigli di istituto per rendere effettiva la funzionalità delle scuole e per sollecitare la partecipazione del personale

docente e allievi, i quali a nostro avviso devono anche essere interessati, per quanto possibile, alla stessa elaborazione e miglioramento dei libri di testo delle materie, specie di quelle tecnico-professionali.

#### *Coordinamento operativo tra i corpi di polizia.*

È uno dei problemi di fondo da risolvere se si vogliono realizzare efficienza e razionale impiego dei tanti effettivi delle nostre forze di polizia. Data la distinzione organizzativa dei singoli corpi, occorre comunque evitare servizi ripetitivi o concorrenti, gelosie e conflitti di mestiere; delimitare le competenze e utilizzare le possibili specializzazioni di ciascuno; ripartire le zone territoriali di operatività, unificare i contributi. E quanto oggi non avviene, con grande vantaggio per i delinquenti e disagio materiale e malessere morale per gli appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, soprattutto alla base avvertono che con il coordinato apporto di tutti si potrebbe realizzare una razionale distribuzione delle forze, con risparmio di uomini, di sacrifici e con maggiori risultati.

Il coordinamento operativo deve realizzarsi ai vertici e ai livelli di Ministeri e organi di polizia con l'impegno particolare del Ministro dell'interno per le specifiche responsabilità e funzioni che gli competono in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Per questo nel riordinamento della Direzione generale di polizia, la quale assorbe le funzioni della direzione generale di pubblica sicurezza, prevediamo un settore specifico preposto al coordinamento tra i vari corpi di polizia. Ma il coordinamento deve divenire operativo soprattutto a livello provinciale, dove si sono registrate fino ad ora le maggiori carenze. Pensiamo debba essere il questore, nella sua qualità di autorità di pubblica sicurezza e di ufficiale del corpo della polizia, a dover coordinare l'attività di tutti i servizi operativi degli altri corpi di polizia, d'intesa con i loro comandanti. Il questore o comunque l'autorità locale di pubblica sicurezza ai fini della tutela dell'ordine pubblico e del coordinamento di tutti gli apporti per garantire la sicurezza pubblica dovrà stabilire sistematici e periodici collegamenti con le rappresentanze elettive locali e prendere in considerazione le loro proposte. La collaborazione tra autorità di pubblica sicurezza e rappresentanze elettive è oltretutto di importanza decisiva per creare reciproca fiducia e cooperazione tra polizia e cittadini.



*Il diritto di associazione sindacale.*

Lo status civile cui il Corpo di polizia è ricondotto rende possibile l'esercizio del diritto di libertà sindacale, come da tempo avviene in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale, dove il sindacato si è rivelato ovunque un insostituibile strumento democratico di qualificazione professionale. Nelle numerose assemblee del personale di pubblica sicurezza promosse dalla federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, il sindacato è stato rivendicato soprattutto quale strumento di partecipazione democratica del personale per la propria tutela, per attuare il riordinamento della pubblica sicurezza e renderla efficiente nella lotta contro il crimine. La dignità dei poliziotti richiede la tutela dei propri interessi materiali e morali e richiede altresì una polizia efficiente che abbia prestigio e goda dell'appoggio dei cittadini onesti.

Lo stato giuridico civile è ripristinato nel Corpo della polizia italiana osservando caratteristiche peculiari quali i doveri della disciplina propria di un Corpo civile armato a cui spetta svolgere un servizio pubblico indispensabile. Anche il diritto di libertà sindacale si attua nel nuovo Corpo di polizia con caratteristiche peculiari, in quanto si accompagna al divieto di fare ricorso allo sciopero. Ma la migliore garanzia perché non ci sia il ricorso allo sciopero degli appartenenti alla polizia non sarà data tanto dal fatto che il divieto è contenuto in una norma di legge e sarà un impegno da scriversi nello statuto del sindacato, quanto invece dal carattere democratico e unitario del sindacato-polizia, dal suo rapporto con il movimento sindacale e con le altre grandi categorie di lavoratori, dalla sua adesione alla Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, dove può trovare la forza sostitutiva dell'arma dello sciopero, perché il movimento sindacale unitario potrà farsi carico dei problemi dei lavoratori della pubblica sicurezza.

Così il sindacato del personale di polizia sarà una conquista anche per gli appartenenti agli altri corpi di polizia, specie i carabinieri e le guardie di finanza i quali svolgono per molti aspetti servizi analoghi.

*Potenziamento della polizia femminile.*

È una esigenza che deriva non solo dal preoccupante sviluppo della delinquenza minorile, ma altresì dalle notevoli carenze esistenti negli organici della pubblica sicurezza.

La nostra proposta fa tesoro della esperienza positiva di altri paesi, introduce il ruolo della carriera esecutiva con un'organico pari al 10 per cento di tutti gli effettivi di tale carriera; consente di disporre per le esigenze amministrative e burocratiche di personale femminile molto idoneo a tali compiti (telefoniste, dattilografe, eccetera); consente alle donne di percorrere la identica carriera degli uomini ed attribuisce ad esse le medesime funzioni, ad eccezione di quelle di ordine pubblico; pone insomma tale personale in grado di svolgere con maggior profitto la propria insostituibile funzione, non come corpo a sé stante e separato, ma come parte integrante ed essenziale della polizia italiana.

*Appuntati - ispettori di seconda classe.*

Il Governo ha presentato un disegno di legge che aumenta da 1/10 a 5/10 la percentuale dei posti di vicebrigadiere riservati agli appuntati. Ciò non risolve il problema degli appuntati ed aggrava quello dei sottufficiali: gli appuntati di pubblica sicurezza sono circa 35.000. Il disegno di legge governativo consente a circa 400 appuntati ogni anno di conseguire la promozione (i posti di vicebrigadiere posti a concorso annualmente sono circa 7/800). La presente proposta di legge risolve il problema meglio: prevede che gli appuntati (che vengono inquadrati nella carriera esecutiva con la qualifica di ispettori di seconda classe) raggiungano, a fine carriera, un parametro pari a quello del brigadiere ed abbiano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Per quest'ultima iniziativa esistono già dei precedenti: quello dell'appuntato dei carabinieri comandante interinale di stazione che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Attribuendo ad una parte degli appuntati la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si risolve anche un problema funzionale della polizia, quello di disporre di capi-pattuglia per la polizia stradale, ferroviaria, per le volanti, eccetera, idonei a compilare tutti gli atti di polizia giudiziaria che si rendono necessari in occasione dei loro interventi di servizio.

*Vicebrigadieri - ispettori di prima classe.*

La proposta di legge consente di migliorare la qualificazione dei sottufficiali inquadrandoli come ispettori di polizia di prima classe e portando il corso a 2 anni, 1/5 dei posti è riservato ad aspiranti provenienti dal-

la vita civile e non dal ruolo degli agenti in modo da facilitare l'ingresso nel corpo di personale munito di qualificazioni tecniche (esempio operatori meccanografici, eccetera).

*Marescialli - ispettori scelti.*

La proposta di legge prevede che una aliquota di marescialli, inquadrati come ispettori scelti, possa accedere al grado di ufficiale; ciò consente di meglio utilizzare la preziosa esperienza di questo personale nel campo della polizia giudiziaria ed in quello dei servizi, dando ad essi la possibilità di accedere, col titolo di studio che posseggono e dopo la frequenza di un corso biennale presso l'Accademia, al grado di ufficiale, venendo immessi nello stesso ruolo degli ufficiali che provengono dall'Accademia.

*Per l'Arma dei carabinieri.*

Il riordinamento democratico della pubblica sicurezza sarà un fatto positivo anche per gli altri corpi di polizia, ne solleciterà il rinnovamento e l'adeguamento alla situazione e un impiego più razionale in rapporto ai compiti specifici di ciascuno.

Diversi sono i problemi da affrontare per il rinnovamento e il rafforzamento degli altri Corpi di polizia.

Demilitarizzazione significa restituire alla pubblica sicurezza un ordinamento civile come ebbe fin dalle origini e per la maggior parte della sua storia, significa altresì adeguarla alla situazione di quasi tutti gli altri paesi occidentali. L'Arma dei carabinieri invece per le sue specifiche funzioni deve avere ordinamenti propriamente militari, come del resto avviene per la Gendarmeria in altri paesi d'Europa.

L'Arma dei carabinieri fin dalla sua fondazione nel 1814 ebbe compiti di Gendarmeria militare e nell'ordinamento dell'esercito gli è affidato il ruolo di prima Arma, istituita per vigilare sulla sicurezza interna, ma anche di tutelare l'ordine e l'osservanza delle leggi all'interno dell'esercito stesso in pace e in guerra e di partecipare con altre forze armate alle operazioni militari.

Il presentarsi di difficoltà nel reclutamento anche per l'Arma, il manifestarsi di un certo malessere per l'arretratezza dei regolamenti interni, il crescere delle richieste per una più equa distribuzione e impiego del personale e per il miglioramento delle condizioni di servizio, rivelano l'esistenza di pro-

blemi la cui soluzione è in gran parte legata all'attuazione della riforma democratica dell'ordinamento militare. Ciò può dirsi anche per la Guardia di finanza.

La democratizzazione dei regolamenti militari dovrà consentire la costituzione di Commissioni per l'esame di tutte le questioni inerenti le condizioni morali e materiali del servizio, il trattamento economico, il sistema di avanzamento.

I problemi dell'Arma dei carabinieri non sono oggetto di questa proposta, tuttavia in considerazione del ruolo essenziale che questo corpo deve svolgere nella lotta contro la criminalità e l'eversione fascista, riteniamo doveroso sottolineare le seguenti esigenze:

1) rivedere la dislocazione territoriale dell'Arma per adeguarla alle profonde modificazioni avvenute nel tessuto del paese e alle necessità del coordinamento della distribuzione e dell'azione di tutti i Corpi di polizia; decentrare gli effettivi e i mezzi per rafforzare le strutture delle stazioni dei carabinieri;

2) rafforzare l'attività dei servizi operativi anticrimine, evitando concorrenti e costosi doppioni con altri corpi e impedendo l'impiego di personale in attività non propriamente d'istituto;

3) rivedere la normativa in materia di trasferimenti e garantire, a prezzi equi, l'alloggio per i militari e le loro famiglie predisponendo opportune iniziative in accordo con le regioni;

4) garantire adeguati compensi per i servizi straordinari, festivi e notturni, migliorare il trattamento di quiescenza in particolare quello derivante da inabilità contratta in servizio, eliminare i gravi ritardi nel rimborso delle spese per cure mediche, ospedaliere e termali, distribuire equamente i carichi di lavoro e i sacrifici, migliorare la disciplina del riposo settimanale e delle ferie;

5) stabilire regolari contatti fra le Commissioni parlamentari competenti e i rappresentanti dell'Arma per quanto riguarda l'ordinamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei carabinieri.

*Conclusione.*

Quanto è avvenuto e sta avvenendo nel nostro paese dal 1969, dalla strage di piazza Fontana a Milano, con la lunga catena di delitti, stragi, attentati fascisti e di provocazioni, lo sviluppo incessante della delinquenza comune sempre più brutale e violenta a

cui si accompagna la continua e preoccupante crescita degli atti di terrorismo, le complicità interne all'apparato dello Stato e i ripetuti episodi di collusione tra criminalità politica e criminalità comune, tutto ciò ha messo in evidenza che esiste un disegno eversivo collegato a ingerenze straniere volto a creare una situazione di caos e a sovvertire le istituzioni democratiche.

Riteniamo superfluo sottolineare la gravità e la delicatezza della situazione per quanto attiene all'ordine democratico e alla sicurezza dei cittadini. All'*escalation* della violenza, della criminalità e del terrorismo occorre rispondere con una azione generale e popolare di vigilanza preventiva e una stretta collaborazione tra forze di polizia e tessuto democratico del paese per una rigorosa applicazione della legalità democratica.

Le misure valide per combattere con efficacia la criminalità non sono quelle di moltiplicare e aggravare sanzioni penali o ipotesi di reato come si è disposto con leggi recenti:

i sequestri di persona, il contrabbando di armi, le rapine a mano armata, le imprese delle associazioni a delinquere sono cresciute in modo vertiginoso anche dopo la recrudescenza delle pene adottate per quei reati. Né riteniamo si possa superare la gravità della situazione modificando l'equilibrio tra il potere esecutivo e il potere giudiziario, a scapito di quest'ultimo.

Ciò che riteniamo invece necessario e inderogabile per la sicurezza dei cittadini e per la difesa dell'ordine democratico è di provvedere all'efficienza della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, efficienza che è inscindibile dalla democratizzazione dell'ordinamento del Corpo delle guardie e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che si deve realizzare interpretando l'esigenza di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini e per suscitare la reciproca fiducia e collaborazione tra polizia e cittadini.

È quanto vi chiediamo di approvare con la presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il corpo stesso, è abrogato.

### ORDINAMENTO

#### ART. 2.

*(Unificazione).*

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono unificati nel Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno ed ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali.

Al personale del Corpo di polizia della Repubblica italiana si applicano le norme degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

#### ART. 3.

*(Finalità).*

Il Corpo di polizia della Repubblica ha il compito di far rispettare la legalità costituzionale e di garantire l'ordine democratico, difendere l'incolumità e la sicurezza delle persone, assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Spetta inoltre al Corpo di polizia curare la prevenzione e la repressione dei reati, nel rispetto pieno dei diritti costituzionali, prestare soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni, curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei provvedimenti delle Autorità.

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica svolgono la propria attività al servizio dei cittadini sollecitandone la collaborazione e l'appoggio. I cittadini cooperano per quanto possibile con gli agenti e gli ufficiali di polizia nello svolgimento delle loro attività.

## ART. 4.

*(Direzione generale di polizia  
e Consiglio di amministrazione).*

Al Corpo di polizia della Repubblica italiana è preposto il Capo della polizia. Il Capo della polizia è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, dal quale direttamente dipende.

In caso di assenza o di impedimento del Capo della polizia, lo sostituisce un Vice-capo della polizia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

La direzione generale di polizia, alla quale sono devolute le competenze e le attribuzioni della Direzione generale di pubblica sicurezza, viene riordinata in tre gruppi di servizi:

a) servizi attinenti i compiti istituzionali della polizia e il coordinamento con gli altri corpi di polizia;

b) servizi per il reclutamento, le scuole, l'addestramento, la qualificazione e la specializzazione del personale;

c) servizi tecnici e amministrativi.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo di polizia è composto da: il vice capo della polizia, cinque ufficiali di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui tre con incarico di questore; sei rappresentanti eletti dal personale.

## ART. 5.

*(Organi territoriali).*

Sono organi territoriali del Corpo:

1) le questure che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nel territorio di ogni provincia;

2) gli uffici commissariali di polizia, alle dipendenze delle questure, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nelle circoscrizioni di competenza;

3) le stazioni di polizia di quartiere, dipendenti dalle questure o dagli uffici commissariali urbani della circoscrizione in cui operano, che provvedono alla esecuzione dei servizi di istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza con l'impiego di agenti di quartiere, di nuclei e pattuglie modernamente equipaggiate.

Le stazioni di polizia di quartiere mantengono costanti rapporti con le rappresentanze elettive di quartiere competenti sul territorio

loro affidato al fine di consentire lo scambio di informazioni e proposte.

Per esigenze di carattere temporaneo possono essere istituiti posti mobili di polizia.

L'ordinamento e le piante organiche delle questure sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici speciali di polizia presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e degli Ispettorati di polizia presso la Presidenza della Repubblica, lo Stato della Città del Vaticano, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

La istituzione degli uffici commissariali e delle stazioni di polizia è disposta con decreto del Ministro dell'interno, entro i limiti degli organici di personale stabiliti per ogni questura.

La direzione delle operazioni di pubblica sicurezza spetta agli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica anche quando ad esse partecipano altre forze di polizia o appartenenti a forze armate.

#### ART. 6.

*(Servizi regionali).*

Gli autocentri, i centri volo, i magazzini regionali, i servizi telecomunicazioni, meccanografici e gli altri servizi regionali dipendono dalla Direzione generale di polizia e funzionano come servizi ausiliari a disposizione e per le esigenze delle questure e dei reparti esistenti nella regione.

#### ART. 7.

*(Specialità).*

I reparti di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale provvedono all'assolvimento dei compiti che le leggi devolvono a tali specialità.

Dipendono direttamente, per il servizio, dalla Direzione generale di polizia; in caso di emergenza, concorrono ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno, saranno stabiliti gli organici, gli ordinamenti e le ripartizioni territoriali dei reparti delle specialità.

## ART. 8.

*(Reparti mobili).*

Per far fronte alle esigenze dell'ordine pubblico e del soccorso pubblico, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia, reparti di pronto intervento, che assumono la denominazione di « reparti mobili » se destinati ad operare principalmente in ambito regionale, o di « raggruppamenti mobili » se destinati ad operare su tutto il territorio nazionale, ai quali sono assegnati contingenti di effettivi che complessivamente non superano il 6 per cento dell'intera forza organica del Corpo.

I reparti e i raggruppamenti mobili non possono essere dotati di armamento pesante bellico, devono essere strutturati in squadre e nuclei di agile mobilità formati da personale modernamente addestrato e concorrere in caso di necessità ad altre operazioni di pubblica sicurezza e servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

## ART. 9.

*(Istituti d'istruzione).*

Per la preparazione culturale, professionale, per la formazione tecnico-giuridica e la specializzazione del personale del Corpo, sono istituite, alle dipendenze della Direzione generale di polizia:

la scuola superiore di polizia, con il compito di provvedere ai corsi previsti per l'avanzamento degli ufficiali, nonché ai corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento nelle tecniche di polizia giudiziaria;

l'Accademia di polizia, con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per gli allievi ufficiali, di applicazione per ufficiali allievi; l'Accademia comprende una sezione distaccata per i corsi di istruzione e di applicazione degli ufficiali del ruolo della polizia femminile;

l'Istituto per ispettori con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ispettori; l'Istituto comprende una sezione distaccata per i corsi di istruzione delle ispettrici del ruolo della polizia femminile; l'Istituto ha anche il compito di provvedere ai corsi di specializzazione e ai corsi previsti per l'avanzamento degli ispettori e delle ispettrici;

le scuole allievi agenti, con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi agenti;

i centri di addestramento, con il compito di provvedere alla preparazione professionale del personale destinato ai reparti delle specialità.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno apportate le opportune modifiche alla legge istitutiva della Scuola superiore di polizia e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sarà istituita la sezione distaccata della Accademia, verrà inoltre costituito l'Istituto per gli ispettori con la relativa sezione distaccata.

#### ART. 10.

*(Programmi e regolamenti degli istituti di istruzione).*

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, saranno approvati il regolamento ed i programmi per le scuole degli ispettori, allievi agenti e per i centri di addestramento; particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità ed alla capacità di iniziativa individuale.

Con tale decreto saranno inoltre stabilite norme per l'estensione agli istituti di istruzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana dell'esercizio dei diritti democratici previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e per la costituzione di consigli scolastici composti oltre che dal direttore della scuola, da rappresentanti eletti dai docenti, dal personale non docente e dagli allievi. I rappresentanti dei docenti saranno pari alla metà dei componenti il consiglio. Tali consigli avranno, per quanto compatibili, le stesse funzioni previste per i consigli di istituto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I programmi ed i libri di testo dovranno essere adeguati alle moderne esigenze di istruzione, addestramento e specializzazione professionale proprie del servizio civile di polizia. Per la formazione morale un libro di testo d'obbligo è *Lettere dei condannati a morte della Resistenza*.



Docenti e allievi devono essere interessati alla scelta dei libri di testo e, per quanto possibile, alla stessa elaborazione dei testi delle materie tecnico-professionali.

Gli allievi delle scuole di polizia non possono, durante la frequenza dei corsi, per nessun motivo essere distolti dallo studio, né tantomeno essere impiegati nei servizi di ordine pubblico, salvo esigenze di carattere straordinario, da valutarsi dal Capo della polizia; in tal caso, la durata del corso viene prorogata di un periodo di tempo pari alla durata dell'interruzione.

Il manuale professionale assegnato ad ogni agente dovrà comunque contenere il testo della Costituzione repubblicana e le principali norme riguardanti l'organizzazione e i compiti della polizia.

#### ART. 11.

*(Trasferimenti di competenze).*

Tutte le competenze in materia di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) per l'esercizio di attività condizionata ad attestazioni di nullaosta o a rilascio di licenza sono trasferite ai comuni e soggette all'autorità del sindaco, ad eccezione delle norme che riguardano gli stranieri, le armi, gli esplosivi e le materie incendiarie.

Le competenze del Ministro degli affari esteri, in materia di rilascio, rinnovo o restituzione di passaporti già delegate ai questori ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate per delega dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Resta compito del questore provvedere al ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

La vigilanza notturna è attività di polizia locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

#### ART. 12.

*(Coordinamento tra i corpi di polizia).*

Il questore, d'intesa con i comandanti degli altri corpi di polizia, coordina, nell'ambito provinciale, la attività di tutti i servizi operativi attinenti alla sicurezza pubblica.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, ai fini della tutela dell'ordine pubblico e del

coordinamento di tutti gli apporti per garantire la sicurezza pubblica, mantiene sistematici e periodici collegamenti con le rappresentanze elettive locali, prende in considerazione le proposte che dette rappresentanze comunque formulano, anche nelle singole situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle riunioni e manifestazioni in luogo pubblico e all'attività rivolta a prevenire la violenza fascista.

#### ART. 13.

*(Riunioni regionali).*

Per contribuire al coordinamento della tutela dell'ordine pubblico e all'accertamento della situazione, il presidente della regione convoca semestralmente una riunione invitando il presidente del Consiglio regionale, i presidenti delle province, i sindaci dei comuni superiori ai 10.000 abitanti, i prefetti e i questori, i comandanti dei corpi di polizia con competenza territoriale regionale e provinciale o, in mancanza, immediatamente inferiore alla provinciale.

Nella riunione si procede allo scambio di informazioni, alla formulazione di proposte e all'esame dei risultati delle eventuali inchieste condotte dalle assemblee elettive, con particolare riferimento a quanto previsto al comma secondo dell'articolo 12.

Della riunione viene redatto verbale che è successivamente trasmesso a tutti gli interessati. Dal detto verbale sono escluse le informazioni riservate, che sono annotate in un verbale non soggetto a comunicazione.

Con legge regionale di attuazione sono disciplinati la convocazione, il funzionamento della riunione, i successivi adempimenti e la convocazione straordinaria per motivi eccezionali e urgenti, nonché i collegamenti di cui al secondo comma dell'articolo 12.

### PERSONALE

#### ART. 14.

*(Unificazione dei ruoli).*

I ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici della polizia femminile sono unificati nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

La dotazione organica complessiva del ruolo predetto non potrà essere superiore al-

la somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi. Entro questi limiti con decreto del Ministro dell'interno saranno fissate le dotazioni organiche delle singole qualifiche per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici e dei reparti del Corpo di polizia.

La corrispondenza tra le qualifiche dei soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici di polizia femminile con quelle del ruolo degli ufficiali del corpo di polizia della Repubblica è stabilita nella tabella 1.

I funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del corpo di pubblica sicurezza, le ispettrici e le assistenti del corpo della polizia femminile sono inquadrati nel Corpo di polizia della Repubblica con le stesse attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni relative alle competenze ed attribuzioni della Amministrazione della pubblica sicurezza e secondo le modifiche risultanti dalle allegate tabelle.

L'ordine di ruolo sarà determinato in base alla anzianità di iscrizione nei ruoli di provenienza; a parità di anzianità di iscrizione prevale l'età.

ART. 15.

*(Inquadramento).*

L'inquadramento nel ruolo unico degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana sarà disposto d'ufficio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai funzionari di pubblica sicurezza aventi grado non superiore a commissario capo ed agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per gli ufficiali ed i funzionari dei gradi superiori, l'inquadramento nel ruolo unico sarà disposto, entro lo stesso termine, a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

*(Decentramento e impiego del personale).*

Gli appartenenti al corpo di polizia della Repubblica non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attribuiti al servizio di istituto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, verranno emanate disposizioni per consentire l'impiego del personale in funzioni amministrative e tecniche presso la Direzione generale di polizia e presso gli uffici e reparti del Corpo e saranno fissate altresì le percentuali di personale che potrà essere destinato a tali compiti in relazione alla necessità del potenziamento dei servizi operativi.

L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento.

ART. 17.

*(Ruolo ad esaurimento).*

I funzionari e gli ufficiali che non abbiano chiesto l'inquadramento nel ruolo unificato sono iscritti in ruolo ad esaurimento e conservano l'anzianità assoluta e relativa di carriera posseduta, la qualifica o sono immessi nella qualifica corrispondente al grado ricoperto. Le promozioni alle qualifiche superiori restano disciplinate dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni complessive organiche dei ruoli ordinari e ad esaurimento devono essere contenute nei limiti indicati all'articolo 12 suddivise in modo che non vengano modificate le aspettative di carriera per gli appartenenti ai ruoli medesimi.

I funzionari e gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento hanno parità di funzioni secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della presente legge, con gli ufficiali del ruolo unificato; per altro, ove concorrano negli stessi servizi ufficiali del ruolo unificato aventi medesima qualifica, a questi ultimi compete la direzione e la responsabilità dei servizi.

ART. 18.

*(Ruolo degli ufficiali).*

Gli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica si distinguono in:

- Ufficiali del ruolo ordinario;
- Ufficiali del ruolo della polizia femminile;
- Ufficiali del ruolo medico di polizia.

## ART. 19.

*(Reclutamento ufficiali).*

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo ordinario si provvede, per la metà dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che, alla data del 31 ottobre, abbiano compiuto i 18 anni d'età e non superato il 26°, e siano in possesso del titolo di istruzione media superiore.

I vincitori frequentano, presso l'Accademia di polizia, un corso di istruzione della durata di due anni, conseguendo la nomina a tenente. Successivamente, sono ammessi alla frequenza del corso di applicazione, della durata di due anni, al termine del quale conseguono, presso l'Università di Roma, la laurea in giurisprudenza o scienze politiche. I tenenti di polizia, che abbiano conseguita la laurea, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia con la qualifica di commissario.

Per la restante metà dei posti disponibili, si provvede mediante esame di concorso interno, riservato agli ispettori scelti di polizia. I vincitori frequentano, presso l'Accademia, un corso di istruzione della durata di due anni, al termine del quale, se idonei, conseguono la nomina a tenente di polizia.

Il reclutamento di ufficiali può avvenire in caso di necessità anche mediante concorso pubblico per esami a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza o scienze politiche in possesso degli altri requisiti richiesti. I vincitori sono ammessi a frequentare un corso di qualificazione della durata di un anno presso la Scuola superiore di polizia.

## ART. 20.

*(Ufficiali di polizia femminile).*

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo della polizia femminile si provvede per la metà dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, e, per la restante metà, mediante esame di concorso interno, con le stesse modalità previste dal precedente articolo per gli ufficiali del ruolo ordinario.

Le vincitrici frequentano, presso la sezione distaccata dell'Accademia di polizia i corsi di istruzione e di applicazione analoghi a quelli previsti per gli allievi del ruolo ordinario.

Agli ufficiali del ruolo della polizia femminile competono le medesime attribuzioni e

funzioni degli ufficiali del ruolo ordinario, ad eccezione del servizio presso reparti organici di ordine pubblico.

ART. 21.

*(Ufficiali medici).*

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo medico di polizia si provvede mediante pubblico concorso, secondo le modalità previste per il ruolo degli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 22.

*(Carriera di concetto).*

La carriera di concetto del personale del Corpo di polizia della Repubblica italiana è ordinata nei seguenti ruoli:

Ispettori del ruolo ordinario;

Ispettrici del ruolo della polizia femminile.

Gli ispettori rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza; sono preposti ad uffici e servizi non riservati alle attribuzioni degli ufficiali di polizia; gli ispettori del ruolo ordinario sono anche comandanti dei reparti organici di livello corrispondente.

L'ordinamento della carriera è il medesimo per entrambi i ruoli, secondo le qualifiche ed i parametri risultanti dalla tabella 2; nella stessa tabella risulta la corrispondenza con le qualifiche dei soppressi ruoli dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle assistenti di polizia.

La dotazione complessiva organica dei due ruoli non può essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi. Entro questi limiti, con decreto del Ministro dell'interno saranno fissate le dotazioni organiche delle singole qualifiche per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici e dei reparti del nuovo Corpo di polizia.

ART. 23.

*(Accesso alla carriera di concetto).*

L'accesso alla carriera di concetto è riservato, per quattro quinti dei posti disponibili, al personale della carriera esecutiva del Corpo, che vi accede mediante concorso interno per titoli ed esami, e la frequenza di ap-

posito corso tecnico professionale della durata di due anni.

Per il rimanente quinto dei posti disponibili, è indetto pubblico concorso al quale possono partecipare candidati muniti di titolo di studio di istituto di istruzione media superiore. I vincitori vengono ammessi in carriera, previa la frequenza di un corso tecnico professionale presso l'istituto per gli ispettori.

ART. 24.

*(Carriera esecutiva).*

La carriera esecutiva del Corpo di polizia della Repubblica italiana è ordinata nei seguenti ruoli:

Agenti del ruolo ordinario in ferma ed in carriera continuativa;

Agenti del ruolo della polizia femminile in carriera continuativa.

L'ordinamento della carriera è il medesimo per entrambi i ruoli, secondo le qualifiche ed i parametri risultanti dalla tabella 3; nella stessa tabella risulta la corrispondenza con le qualifiche del soppresso ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli agenti vengono impiegati nei servizi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; gli agenti del ruolo ordinario sono inoltre impiegati presso i reparti organici del Corpo.

Il personale della carriera esecutiva della polizia femminile disimpegna, inoltre, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenodattilografia e copia, di telecomunicazioni presso gli uffici centrali e periferici del Corpo; agli stessi servizi sono adibiti agenti del ruolo ordinario che non posseggono più l'idoneità fisica ai servizi di polizia attiva.

Gli agenti e gli agenti scelti rivestono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; gli ispettori di polizia di 2<sup>a</sup> classe, quella di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 25.

*(Polizia femminile).*

La dotazione organica complessiva della carriera esecutiva è pari all'organico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fissata dalla legge 11 giugno 1974, n. 253; l'organico del ruolo degli agenti della polizia femminile è pari alla percentuale del 10 per cento della predetta dotazione organica.

La nomina in prova nel ruolo della polizia femminile si consegue mediante partecipazione a pubblico concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le vincitrici vengono ammesse in servizio previa frequenza di un corso di addestramento presso una scuola di polizia.

ART. 26.

*(Reclutamento).*

Gli agenti del ruolo ordinario sono reclutati mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti. I vincitori, frequentato con esito favorevole il corso di istruzione, sono ammessi a contrarre la ferma triennale.

Il reclutamento può avvenire mediante concorsi regionali con l'impegno di prestazione del servizio per un periodo determinato e può essere riferito anche a posti disponibili nelle singole specialità del Corpo.

Al termine della ferma gli agenti del ruolo ordinario che ne facciano richiesta ed abbiano prestato servizio con fedeltà ed onore sono ammessi al servizio continuativo.

ART. 27.

*(Obblighi di leva).*

Il periodo di servizio di due anni nel Corpo di polizia è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva. Su richiesta della Direzione generale di polizia, il personale del Corpo è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

ART. 28.

*(Giuramento).*

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana, all'atto dell'assunzione in servizio e della nomina ad ufficiale, ispettore ed agente, deve prestare giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3. Il rifiuto importa la decadenza dal servizio.

Il giuramento si presta in forma solenne.



ART. 29.

*(Bandiera, uniforme, doveri di rappresentanza e di saluto).*

La bandiera del Corpo della polizia della Repubblica italiana si fregia delle decorazioni e delle medaglie di benemerenzza già concesse alla bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al Corpo durante il servizio indossano la uniforme; per ragioni attinenti al servizio stesso possono essere autorizzati a vestire l'abito borghese.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi della Repubblica italiana.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, il Corpo di polizia della Repubblica italiana interviene con proprie rappresentanze o con la banda musicale alle cerimonie e solennità alle quali partecipano gli altri Corpi di polizia dello Stato.

Tra gli appartenenti al Corpo di polizia in uniforme e gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori.

ART. 30.

*(Orario e turni di servizio).*

Gli appartenenti al Corpo sono in servizio durante i turni ordinari e straordinari. Fuori servizio hanno obbligo di intervenire, in caso di flagranza di reato o se richiesti dai cittadini.

Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione, oltre l'orario normale di 42 ore settimanali.

ART. 31.

*(Alloggio di caserma).*

Gli appartenenti al corpo hanno obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo della ferma triennale, durante la frequenza del primo biennio d'accademia e durante il corso di istruzione per gli ispettori.

Per gravi esigenze di ordine pubblico può essere fatto ad essi obbligo della permanenza in caserma o in ufficio.

ART. 32.

*(Età per il matrimonio).*

Le norme che limitano al personale di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima del 26° anno di età sono abrogate.

ART. 33.

*(Ordine gerarchico).*

L'appartenente al Corpo deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e che siano attinenti al servizio ed alla disciplina.

Se egli ritiene l'ordine palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, e si tratti di ordine attinente al servizio, il dipendente deve eseguirlo anche se esso è rinnovato verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico che non sia palesemente illegittimo comporta responsabilità di natura disciplinare, eccettuati i casi previsti dalla presente legge.

ART. 34.

*(Responsabilità del superiore).*

Se l'ufficiale o l'agente di polizia ha agito in esecuzione di un ordine che era tenuto ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

ART. 35.

*(Diritto di organizzazione sindacale).*

Tutti gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica possono esercitare i diritti di libertà ed organizzazione sindacale. Non possono fare ricorso allo sciopero.

Il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, è abrogato.

Gli appartenenti al corpo non possono iscriversi ai partiti politici.

ART. 36.

*(Diritto delle funzioni).*

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica, e non possono essere privati dell'ufficio tranne che nei casi previsti dalla legge.

## ART. 37.

*(Trasferimenti).*

I trasferimenti degli appartenenti al corpo da una all'altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio e devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento non può in alcun caso essere sostitutivo di sanzione disciplinare.

Nel *Bollettino ufficiale* del Corpo viene periodicamente data notizia delle sedi vacanti.

Non è incompatibile per l'appartenente al Corpo di polizia prestare servizio nella propria provincia di origine o in quella della moglie.

## ART. 38.

*(Retribuzione e straordinari).*

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; hanno inoltre diritto al compenso per il lavoro straordinario, nonché per il servizio svolto nelle ore notturne e nelle giornate festive. Detto compenso non può essere corrisposto in misura forfettaria, ma esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.

Il personale obbligato ad alloggiare in caserma ai sensi del precedente articolo 30 fruisce di vitto a carico dell'amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento degli agenti, degli allievi ufficiali e degli ispettori del corpo è a carico dello Stato; è altresì a carico dello Stato la spesa per la prima vestizione degli ufficiali.

## ART. 39.

*(Qualifiche funzionali).*

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei risultati della avvenuta ristrutturazione dei servizi di pubblica sicurezza, il Governo dovrà, d'intesa con l'organizzazione sindacale, presentare un provvedimento legislativo per il riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte dal personale secondo i livelli funzionali e professionali.

## DISCIPLINA E NORME PENALI

## ART. 40.

*(Procedimenti disciplinari).*

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedur-

re le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di essere assistito da un difensore di fiducia.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In caso di proscioglimento le spese per la difesa sono a carico dell'amministrazione.

ART. 41.

*(Omissione in servizio).*

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine attinente al servizio di ordine pubblico o di sicurezza, legittimamente impartitogli dal superiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, sempre che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 329 del codice penale.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

ART. 42.

*(Abbandono di posto).*

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che, essendo in servizio di guardia, di ordine pubblico o di sicurezza abbandona il posto od il servizio o violi la consegna, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli edifici affidati alla sua vigilanza.

ART. 43.

*(Turbamento della continuità del servizio).*

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che al fine di turbare la continuità o la regolarità del servizio, omette o ritarda di assumerlo, ovvero abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino a tre anni, la pena è aumentata:

se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio;

se il fatto è commesso da tre o più persone.

## ART. 44.

*(Devastazione e saccheggio).*

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata: per i promotori; per i colpevoli che hanno rifiutato, omesso o ritardato di disperdersi o rientrare nell'ordine, alla intimazione fatta da un loro superiore; se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

## ART. 45.

*(Stato di ubriachezza).*

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che, in servizio, è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni o edifici affidati alla sua vigilanza.

## ART. 46.

*(Movimento non autorizzato di reparti):*

Il comandante di un reparto di polizia che, senza speciale incarico od autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

## AMMINISTRAZIONE

## ART. 47.

*(Direzione delle attività amministrative).*

La direzione delle attività amministrative di tutti gli enti del Corpo è esercitata dalla Direzione generale di polizia. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno saranno fissati gli enti amministrativi del Corpo; saranno indicati gli ufficiali di polizia ai quali è attribuita la qualifica di funzionari delegati agli effetti della legge per l'amministrazione del patri-

monio e per la contabilità generale dello Stato; saranno infine stabilite le norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo.

ART. 48.

*(Spesa per i salariati).*

La spesa per il personale salariato occorrente per il funzionamento delle mense, dei locali di ristoro, dei magazzini, per la pulizia e la manutenzione degli stabili adibiti agli uffici e alle caserme del Corpo è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Sono abolite le trattenute per « servitù mensa » e per « servitù caserma ».

NORME GENERALI E TRANSITORIE

ART. 49.

*(Relazione al Parlamento).*

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'ordine pubblico, sull'attività e l'ordinamento del Corpo, sul reclutamento e i problemi del personale, sui programmi e l'attività delle scuole di polizia e comunica gli organici delle questure, dei commissariati, delle stazioni, dei reparti e raggruppamenti mobili.

Le commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del Capo della polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori dell'attività del Corpo di polizia.

ART. 50.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari di pubblica sicurezza, le appartenenti al Corpo di polizia femminile, gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pur continuando ad essere inquadrati nei rispettivi ruoli, fanno parte del Corpo di polizia della Repubblica italiana e ne indossano la uniforme.

Salvo quanto disposto dalla presente legge lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del predetto personale, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

I concorsi eventualmente indetti per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza e quelli per le carriere della polizia femminile non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine con le modalità previste dalle norme vigenti alla data del relativo bando; quelli eventualmente indetti per la carriera di funzionari di pubblica sicurezza, saranno portati a termine solo ove abbiano avuto inizio le prove di esame.

ART. 51.

In attesa che vengano emanate le norme sui servizi d'amministrazione, come previsto dal precedente articolo 45, al Corpo di polizia della Repubblica italiana sono applicabili le norme amministrative previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 52.

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte fino alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* al personale dei ruoli civili della pubblica sicurezza ed agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono condonate.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni di stato connesse a procedimenti penali.

ART. 53.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con essa.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 1  
Parametri e qualifiche degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

PARAMETRO	Qualifiche		Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche dell'attuale ruolo della polizia femminile
	Del ruolo ordinario e del ruolo della polizia femminile	Del ruolo medico di polizia			
Dirigente generale . . . . .	Ispettore generale Capo	—	Tenente generale	Ispettore generale capo	—
Dirigente superiore . . . . .	Questore	Ispettore generale medico	Maggiore generale	Questore	—
Primo dirigente . . . . .	Sovrintendente	Sovrintendente medico	Colonnello	I dirigente	Ispettrice capo
615 . . . . .	Vice sovrintendente	Vice sovrintendente medico	Tenente colonnello	Vice questore aggiunto	Ispettrice superiore (parametro 426 e 387)
560 . . . . .					
530 . . . . .					
500 . . . . .					
420 . . . . .					
345 . . . . .	Commissario Capo	Medico di polizia di 1° classe	Maggiore e Capitano con anzianità minima di 4 anni e 6 mesi	Commissario capo	Ispettrice superiore (parametro 307)
285 . . . . .	Commissario	Medico di polizia di 2° classe	Capitano	Commissario	Ispettrice di polizia
250 . . . . .	Tenente di polizia	—	Tenente	—	—



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 2

*Parametri e qualifiche della carriera da concetto del Corpo di polizia della Repubblica italiana (ruolo ordinario e ruolo della polizia femminile del Corpo di polizia della Repubblica italiana).*

PARAMETRO	Qualifiche del ruolo ordinario e del ruolo della polizia femminile	Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Equiparazione con i gradi della polizia femminile
da 255 (iniziale) fino a 370 secondo l'anzianità di servizio . . .	Ispettore scelto di polizia	Maresciallo 1° classe scelto Maresciallo 1° classe Maresciallo 2° classe	Assistente capo di polizia Assistente principale di polizia — —
da 160 (iniziale) fino a 218 secondo l'anzianità di servizio . . .	Ispettore di polizia di 1° classe	Maresciallo 3° classe Brigadiere Vice brigadiere	Assistente di polizia Assistente in prova

TABELLA 3

*Parametri e qualifiche della carriera esecutiva del Corpo di polizia della Repubblica italiana.*

PARAMETRO	Qualifica		Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
	Ruolo ordinario	Ruolo della polizia femminile	
218 . . . . .	Ispettore di polizia di 2 <sup>a</sup> classe (agenti scelti con più di 6 anni di anzianità)	Ispettrice di polizia di 2 <sup>a</sup> classe (agenti scelti con più di 6 anni di anzianità)	Nella prima applicazione vengono inquadrati nella qualifica gli appuntati di pubblica sicurezza con più di 20 anni di servizio nel Corpo
170 . . . . .	Agente scelto di polizia (dopo 8 anni di servizio in carriera continuativa)	Agente scelto di polizia (dopo 8 anni di servizio in carriera continuativa)	Appuntato
da 140 a 165 secondo l'anzianità . . . . .	Agente di polizia in carriera continuativa	Agente di polizia in carriera continuativa	Guardia di pubblica sicurezza in rafferma o in servizio continuativo
115 . . . . .	Agente di polizia in ferma volontaria	—	Guardia di pubblica sicurezza in ferma volontaria